

rente sulla scorta del chiaro disposto di cui all'art. 29-*decies*, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale, nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente deve procedere secondo la gravità delle infrazioni, giungendo a revocare l'autorizzazione solo in ultima analisi e in caso di persistente inadempimento alle prescrizioni imposte.

Il collegio ha chiarito che, nel caso di specie, il tardivo adempimento alle prescrizioni di ripristino dell'area non possa essere imputato alla ricorrente società in ragione del vincolo cautelare imposto sul complesso impiantistico e della presenza di un amministratore giudiziario. L'amministrazione, proseguono i giudici, avrebbe dovuto tenere conto di queste circostanze nell'emettere il provvedimento di revoca, essendo ben consapevole del fatto che la società non aveva più la ma-

teriale disponibilità dell'impianto e che i rapporti con la stessa sarebbero stati gestiti dall'amministratore giudiziario. Ne consegue che il decorso dei termini assegnati con la diffida non può essere qualificato quale espressione della volontà della ricorrente di non ottemperare alle prescrizioni imposte.

L'amministrazione avrebbe dovuto procedere nell'ottica di una bilanciata ponderazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti e in conformità ai principi di gradualità e proporzionalità la cui violazione, quale sintomo di eccesso nell'esercizio del potere da parte dell'amministrazione, si sostanzia in una lesione dei canoni di equità e giustizia. In conclusione, il Collegio ha ritenuto eccessiva la decisione di procedere con la revoca dell'autorizzazione, dal momento che sarebbe stata più confacente una ulteriore proroga della sospensione.

- Ippc
- Aia
- Prescrizioni autorizzatorie
- Emissioni
- Modifica sostanziale
- Competenza
- Istituto superiore di ricerca e protezione ambientale (Ispra)
- Iter autorizzativo
- Piano di monitoraggio e controllo (Pmc)

AMBIENTE

TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II-BIS
29 NOVEMBRE 2021, N. 12360

EMISSIONI: LIMITI E MODIFICA “UNILATERALE” DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATORIE

di **Claudia Cea**, B&P Avvocati

La sintesi

Ogni modifica sostanziale delle prescrizioni dell'Aia non può prescindere dal rispetto dell'*iter* procedimentale previsto dal legislatore, esulando dalle attribuzioni dell'istituto superiore di ricerca e protezione ambientale (Ispra) il potere di modifica delle prescrizioni contenute nell'Aia con diretta incidenza sull'organizzazione dell'attività dei gestori. Questi ultimi, infatti, attraverso il rilascio dell'autorizzazione fanno affidamento sulla definizione di un quadro regolatorio ben definito, la cui modifica viene

specificamente disciplinata dalla legge.

Il fatto

L'istituto per la protezione ambientale (Ispra), con varie note, ha rappresentato ai gestori di impianti soggetti ad Aia alcune modalità di attuazione dei piani di monitoraggio e controllo (Pmc) contenuti nelle autorizzazioni loro rilasciate. Una di queste note, in particolare, ha disposto nuove prescrizioni nei confronti dei gestori con riguardo ai metodi di effettuazione delle misurazioni e ai criteri di conformità in caso di monitoraggio